



architetto
ALESSANDRO STEFFENINI

Via Matteotti n. 10
20078 - S.Colombano L. (MI)
Tel. 338 9010067



**Comune di
San Colombano al Lambro (MI)**

OGGETTO

**Opere di riqualificazione del parcheggio
di Via Valsasino**

DESCRIZIONE

SCHEMA CONTRATTO

ARCHIVIO

DATA

AGG.TO

ELABORATO

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

..... CUP – CIG L'anno duemilaventi..., addì del mese di in San Colombano al Lambro, nei locali della Residenza Municipale, sita in via Giuseppe Monti n. 47, avanti a me dott., Segretario comunale, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi i signori:

a), nato a, il .../.../....., nella sua qualità di Responsabile dei Servizi dell'Area Strategica "Governo del Territorio" del Comune di San Colombano al Lambro, domiciliato per l'incarico che ricopre in San Colombano al Lambro, via Giuseppe Monti n. 47, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Colombano al Lambro che legalmente rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. del .../.../.....

b), nato a, il .../.../....., residente a in via n., in qualità di amministratore unico dell'impresa ".....", con sede a in n., iscritta alla C.C.I.A.A. di, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione, Registro Imprese di, R.E.A., data di iscrizione impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto, denominata semplicemente "appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono certo, mi premettono che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. in data .../.../....., esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ".....", per un importo dei lavori da appaltare ammontante ad €., (euro/...) IVA esclusa, di cui €., (euro/...) a base d'asta;

– con determinazione a contrarre n. in data .../.../..... del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici sono stati approvati i documenti di gara, nonché indetta la procedura di affidamento ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 50/2016, tramite strumenti elettronici di acquisto, con affidamento in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

– in data .../.../....., attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, procedura ID, è stata inviata richiesta di preventivo a n. ditte specializzate, a seguito della quale in data .../.../..... il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha avviato la procedura di aggiudicazione, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del medesimo responsabile n. del .../.../....., aggiudicando al

sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di €., oltre ad €. quali oneri per la sicurezza, in seguito all'offerta di ribasso pari al, così per un totale di €. oltre IVA di legge

– la suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, dopo aver espletato le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, dall'impresa aggiudicataria, con esito positivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

– il Responsabile unico del procedimento o RUP ha provveduto a tutte le verifiche, informazioni, pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) circa gli esiti della procedura di scelta del contraente, per la sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori;

– che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC) e si dà atto che la Ditta aggiudicataria risulta assoggettata/non assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999;

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra comparse e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di San Colombano al Lambro - stazione appaltante - concede alla ditta “.....” con sede a in via n. – appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati “.....”. L'appaltatore si obbliga alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare dispensandone espressamente l'ufficiale rogante dalla lettura e dalla allegazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €. (euro/...) di cui €. (euro/...) per lavori veri e propri ed €. (euro/...) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i..

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede municipale;
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ... (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre alle relative spese di assistenza e direzione lavori;
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso i laboratori ufficialmente autorizzati.
- l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc. sia in corso d'opera sia in sede di collaudo.
- l'esecuzione di fotografie, di formato cm 13x18 o elettronico, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare, e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo

le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi trova applicazione l'articolo 29 del Decreto Legge n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000, ogni qual volta il suo credito raggiunga la cifra di €.
..... (...../...), nel caso che i lavori procedessero con celerità lo stato di avanzamento dei lavori verrà comunque contabilizzato a fine mese.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e comunque superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2007 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, relative all'appalto dei lavori oggetto del presente contratto, il cui codice CIG è il seguente:

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Città metropolitana di Milano, della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappalto / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, per la verifica dell'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Il contratto è risolto anche nel caso di mancato rispetto della legge n. 136/2010.

3. Sono in ogni caso motivi espressi di risoluzione del contratto i seguenti:

- l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in sede di gara o nel corso del contratto, o in sede di stipula, ovvero dei documenti, certificati e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di copia degli originali;
- il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto in modo specifico;
- la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- le gravi violazioni, accertate dalla D.L., del piano di sicurezza e coordinamento.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune determina la propria decisione con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni.

4. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/12/1993, n. 580, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza e obblighi a carico dell'appaltatore.

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare:

- a) tutte le norme in materia di lavori pubblici, ed in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i, nonché le norme del D.P.R. n. 207/2010 ed il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici di cui al DM LL.PP. n. 145/2000;
- b) tutte le norme in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nonché tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid-19;
- c) tutte le norme, compresi i contratti collettivi nazionali e gli accordi locali integrativi, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica;
- d) tutte le norme in materia ambientale ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006;
- e) tutte le prescrizioni tecniche della Direzione lavori e degli uffici interessati;
- f) tutti i patti, oneri e condizioni previsti nel presente contratto e nel capitolato, nonché le norme del Codice Civile e di quelle vigenti sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato sui lavori pubblici.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia o ad altre disposizioni di legge.

3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura

5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 20 del capitolato generale d'appalto.

6. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

8. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e all'art. 29 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, l'appaltatore dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza. L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto e divieto di cessione del contratto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Fidejussione assicurativa n. in data .../.../....., rilasciata dalla «.....» via n. - per l'importo di €., pari al per cento dell'importo del presente contratto [ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016].

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata, ai sensi della stessa disposizione di legge.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori: polizza n. rilasciata dalla «.....» via n. -, per un massimale di €. 500.000,00.

3. Giusto quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima del pagamento della rata di saldo l'appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari
- il cronoprogramma.
- deliberazione G.C. n. del .../.../....., esecutiva, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di “.....”;
- determinazione n. del .../.../..... di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 19 del presente contratto;
- offerta dell'impresa aggiudicataria presentata in data .../.../....., protocollo n.

2. I piani di sicurezza costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le gravi violazioni da parte della Ditta appaltatrice del piano di sicurezza, accertate dalla Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, previa formale contestazione.

3. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare dispensando l'ufficiale rogante della lettura ed allegazione dei suddetti documenti, che pur non essendo materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che rimangono depositati agli atti del Comune di San Colombano al Lambro.

4. Nell'eventualità che, in corso d'esecuzione dei lavori, insorgano impedimenti per cause imprevedibili, di forza maggiore o altre circostanze speciali, si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Per quanto non espressamente previsto nel contratto le Parti fanno riferimento agli atti di gara, di progetto, agli elaborati grafici progettuali, all'Elenco Prezzi Unitari, ai P.O.S., al Cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del Comune presso l'Ufficio Tecnico, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, come da dichiarazione resa in sede di offerta, e che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura e allegazione.

3. Le parti rinviando, altresì alle norme del Codice Civile in quanto compatibili, e alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 25. Trattamento dati personali.

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679., informa la ditta appaltatrice che tratterà i

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 26. Spese contrattuali e registrazione contratto

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, bollo etc.), sono a totale carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (articolo 139, comma 2, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010), senza alcun diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.L. n. 693/1980 convertito in Legge n. 891/1980.

Del presente Atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario Comunale rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto, formato per la stipula in modalità elettronica, è stato redatto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia ed in parte da me, Segretario, su tredici pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me Segretario Comunale e alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di San Colombano al Lambro

Il Responsabile dei Servizi dell'Area Strategica Governo del Territorio

..... firmato digitalmente.

Per la l'Impresa

L'Amministratore Unico

..... firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale

Dott. firmato digitalmente